



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

All.:1

Roma, 19 dicembre 2022

Ai Dirigenti e ai Coordinatori didattici  
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  
del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari  
degli Uffici scolastici regionali

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua  
italiana e agli Intendenti scolastici per la scuola  
in lingua tedesca e in lingua ladina  
della Provincia autonoma di Bolzano

Al Dirigente generale del Dipartimento istruzione e  
cultura della Provincia autonoma di Trento

Al Sovrintendente scolastico  
per la Regione Valle d'Aosta

### **OGGETTO: Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe**

In considerazione della sempre maggiore diffusione dell'utilizzo di telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nelle classi delle scuole italiane, si rende utile fornire indicazioni volte a contrastarne utilizzi impropri o non consentiti.

Al riguardo, già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, sono state emanate da questo Ministero *“linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”*.

Tale documento precisava come: *“il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”*; *“l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”*.



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

Pertanto, come si evince dalla suddetta circolare, vige in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari.

Al riguardo si allega, altresì, la relazione finale dell'indagine conoscitiva della 7<sup>a</sup> Commissione Permanente del Senato della Repubblica “*sull’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento*” (All.1), della XVIII Legislatura: il documento evidenzia gli effetti dannosi derivanti dal perdurante uso di telefoni cellulari, tra cui, perdita di capacità di concentrazione, di memoria, di spirito critico, di adattabilità, di capacità dialettica.

È viceversa consentito l'utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente, nonché, in conformità al Regolamento d'istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative, anche nel quadro del Piano Nazionale Scuola Digitale e degli obiettivi della c.d. “*cittadinanza digitale*” di cui all'art. 5 L. 25 agosto 2019, n. 92.

Conclusivamente si invitano le SS.LL. a favorire l'osservanza di quanto rappresentato, promuovendo, ove occorrono, le necessarie integrazioni dei Regolamenti delle rispettive istituzioni scolastiche e dei Patti di corresponsabilità educativa, volte a contrastare utilizzi impropri o non consentiti dei dispositivi suindicati.

Si ringrazia sin d'ora della consueta, responsabile attenzione, rivolta a promuovere il rispetto delle relative indicazioni, nell'ottica di assicurare la qualità delle attività didattiche e, con questa, l'effettiva garanzia del diritto allo studio, in un contesto sicuro, dignitoso e sereno, nell'ottica del consolidamento di una sempre più sinergica alleanza tra scuola, famiglie, alunne e alunni.

prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da  
VALDITARA GIUSEPPE  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE



**GDPR**

**GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI**

# MINORI E NUOVE TECNOLOGIE

**Consigli ai «GRANDI» per un utilizzo sicuro da parte dei «PICCOLI»**



Strumenti come smartphone, tablet, computer, assistenti digitali, console per videogiochi e smart TV offrono opportunità di divertimento, ma anche di apprendimento e di educazione.

Questi dispositivi possono però nascondere alcune **insidie** e qualche pericolo se utilizzati da minori senza la supervisione di un adulto.

E' bene allora essere informati e provare a riflettere su quali accortezze è possibile mettere in campo per garantire un uso **consapevole** e soprattutto **sicuro** da parte dei più piccoli.



# LE «INSIDIE» DELLA RETE



Un minore che utilizza strumenti connessi alla Rete potrebbe, **anche involontariamente**:

**rivelare a sconosciuti** informazioni su dove abita o dove va a scuola, sui percorsi che compie di solito, sulle sue abitudini;

**diffondere i dati** contenuti nel dispositivo utilizzato (ad esempio: foto, rubrica dei contatti);

fare involontariamente **acquisti online** o scaricare contenuti, come app e programmi, **a pagamento**;

consentire a **cybercriminali** di accedere a dati poi utilizzabili per scopi illeciti (ad esempio: i riferimenti della carta di credito dei genitori);

essere esposto alla **visione di materiali pornografici o violenti**, o essere vittima di fenomeni come il **sexting** (cioè, l'invio e la ricezione di messaggi sessualmente espliciti);

entrare in contatto con eventuali **malintenzionati**;

partecipare ad azioni di **cyberbullismo**, oppure esserne vittima.



# MINORI «ACCOMPAGNATI»

E' buona abitudine **non lasciare che i più piccoli utilizzino le nuove tecnologie da soli** e spiegare loro quali rischi possono correre e cosa è meglio evitare di fare, **controllando che non siano entrati in contatto con sconosciuti** che potrebbero anche avere cattive intenzioni.



## PER UNA NAVIGAZIONE SICURA

Meglio regolare su **livelli di adeguata sicurezza le impostazioni privacy dei dispositivi e di eventuali servizi utilizzati dai minori** (sistemi di messaggistica, download di app, acquisti online) e **leggere con attenzione l'informativa sul trattamento dei dati personali**, che deve essere sempre presente (nella confezione del prodotto, sul sito, nella app), completa di tutte le informazioni previste dalla normativa e scritta in un linguaggio chiaro e comprensibile.



Si può anche decidere di **bloccare** del tutto l'uso di determinati social network o servizi di messaggistica da parte del minore.

Al tale proposito, è bene ricordare che **alcune piattaforme non consentono l'iscrizione sotto una certa soglia di età.**

In Italia il Codice privacy stabilisce inoltre che solo a **partire dai 14 anni** un minore può esprimere autonomamente il consenso al trattamento dei propri dati personali. Prima di questa età è infatti necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per quanto riguarda la navigazione sul web, è utile sapere che molti browser (i programmi utilizzati per navigare sul web) consentono di **impostare blocchi e filtri**, che possono essere utilizzati ad esempio per impedire che il minore veda determinati siti, scarichi contenuti potenzialmente dannosi o possa ricercare determinate parole associate a temi e argomenti non idonei.



In alcuni casi, PC, smartphone e tablet consentono di impostare **profili con funzionalità limitate**. Si può, ad esempio, creare un profilo *ad hoc* per il dispositivo usato dal minore, con il quale è possibile accedere solo a determinate funzioni, contenuti, servizi e siti web.



I **programmi di controllo parentale** permettono di monitorare l'uso di un dispositivo elettronico da parte di un minore. In particolare, consentono di:

- **impostare blocchi e filtri per determinate funzioni** (es: download di software) e pagine web (es: pornografia, acquisti online);
- **creare liste di parole che il minore non può ricercare e trovare sui motori di ricerca**;
- **offrire informazioni sull'uso che il minore fa del dispositivo** (es: siti visitati, chiamate, messaggi inviati);
- **limitare l'uso del dispositivo** solo ad alcune ore del giorno e per un tempo definito;
- **attivare servizi di geolocalizzazione per rintracciare il dispositivo** (e quindi eventualmente anche il minore che lo sta usando, in caso di emergenza).

Alcuni PC, smartphone, tablet offrono di default sistemi di parental control con funzionalità di base, mentre in altri casi è possibile attivare il parental control installando apposite app. In questo ultimo caso, è sempre bene **leggere con attenzione l'informativa sul trattamento dei dati personali** per comprendere quali e quanti dati tratta la app, per quali finalità ed eventualmente a chi possono essere trasmessi.



# LE FOTO DEI BAMBINI ONLINE

**Occorre sempre ricordare che le immagini dei minori pubblicate on line potrebbero finire anche nelle mani di malintenzionati.** Meglio quindi non lasciare che i più piccoli possano pubblicarle online da soli.

Ma è bene che anche gli adulti evitino di "postare" foto di minori.

Se proprio non si vuole fare a meno di pubblicare immagini i cui ci sono bambini, utilizzare in quel caso almeno alcune **accortezze**, come:

- **rendere irriconoscibile il viso del minore** (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti, disponibili anche gratuitamente online);
- **coprire semplicemente i volti con una "faccina" emoticon;**
- **limitare le impostazioni di visibilità** delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono.







# PRIVACY BY DEFAULT E BY DESIGN

Il Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dati prevede che i sistemi elettronici siano prodotti e configurati per ridurre al minimo la raccolta e il trattamento di dati personali (privacy by design e privacy by default). Importante ricordare anche il principio di minimizzazione dei dati, richiamato all'art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento.

Occorre inoltre che siano rispettati alcuni principi fondamentali, come quello di trasparenza riguardo il trattamento dei dati e i diritti riconosciuti dal Regolamento Ue alle persone fisiche.

Tali regole e principi debbono essere conosciuti e rispettati dai produttori di dispositivi digitali e dai fornitori di servizi di comunicazione ed eventualmente certificati.

## PER INFORMAZIONI E TUTELA

Nei casi in cui ci siano dubbi sull'effettivo rispetto delle norme o sul corretto uso dei propri dati personali, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali.